



Consiglio regionale

Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali)

Articolo 1

(Modifiche all'art. 2 della l.r. 1/2008)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 11 febbraio 2008, n. 1 (Abbattimento delle barriere architettoniche quale criterio generale per l'accesso ai contributi regionali), dopo le parole "le Amministrazioni comunali e Provinciali" sono inserite le seguenti parole: "che, a decorrere dal 31/12/2024, non hanno approvato il piano di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), oppure".

Articolo 2

(Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA)

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 1/2008 è inserito il seguente:

"Art. 4-bis

(Registro regionale dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche - PEBA)

1. È istituito, a cura dell'Assessorato competente in materia di lavori pubblici, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il Registro regionale telematico dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA), al fine di monitorarne e promuoverne l'adozione da parte dei comuni e delle province, ai sensi dell'articolo 32, comma 21, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, relativo ai piani di eliminazione delle barriere architettoniche, e dell'articolo 24, comma 9, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. Nel Registro, per ciascuna amministrazione, è indicato: l'atto amministrativo di adozione del piano, il cronoprogramma degli interventi, la data di aggiornamento, l'ammontare di risorse stanziato. In caso di omessa adozione del piano è riportata: la messa in mora da parte dell'amministrazione regionale e, ove presente, l'atto di nomina del commissario ad acta.
3. L'Assessorato trasmette, con cadenza biennale, alla Commissione consiliare competente in materia e pubblica sul sito istituzionale una relazione con l'elenco delle amministrazioni inadempienti, le attività di competenza regionale poste in essere e l'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi. Il primo rapporto è trasmesso entro il 30 marzo 2025.
4. La Regione assicura la verifica e il controllo da parte dei cittadini in merito all'adozione e all'aggiornamento dei PEBA e a tal fine pubblica sul proprio sito istituzionale il Registro di cui al comma 1.
5. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia, predispone, entro il 31 dicembre 2024, le linee guida per la corretta applicazione dei

PEBA vigenti per gli enti locali nel caso in cui non abbiano proceduto ad approvare strumenti propri, fermi restando i vincoli di legge relativamente alla loro adozione di cui all'articolo 32, commi da 20 a 25, della legge 41/1986. Al concetto di barriera architettonica la Regione integra quello di barriera sensoriale e percettiva o intellettiva riguardante le relative forme di disabilità."

Articolo 3
(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attesto che il Consiglio regionale, con provvedimento n. 102/8 del 27.12.2023, ha approvato la presente legge.

IL PRESIDENTE